



DIREZIONE MUNICIPALITA'8

*PISCINOLA-MARIANELLA,
CHIAIANO, SCAMPIA*

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 33 DEL 31 MARZO 2026

OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico per il giorno 3 Aprile 2026 per lo svolgimento della *Via Cucis* da parte della Parrocchia Regina Paradisi – Chiaiano

IL DIRETTORE

Premesso che il 3/4/2026 si svolgerà per alcune strade della Municipalità 8 *la Via Crucis* organizzata da parte della Parrocchia Regina Paradisi – Chiaiano. Visto che allo scopo di consentire la predetta Manifestazione occorre predisporre un particolare dispositivo di traffico nelle strade interessate dal percorso.

Letti altresì il D.L.vo 30/04/1992 n°285 e successive integrazioni ed il D.L.vo 267/2000

Letta la circolare del Vice direttore generale – Area tecnica PG/2014/291749 dell'8 aprile 2014.

Viste le Disposizioni Organizzative del Direttore della Municipalità 8 n. 26 del 6/5/2024 e n.46 del 4/6/2024

Attestato che :

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e pertanto non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Napoli;

O R D I N A

ISTITUIRE, il 3 Aprile 2026 il dispositivo di circolazione di seguito riportato, al fine di garantire il regolare e sicuro svolgimento della processione:

A) Il DIVIETO di transito veicolare dalle ore 20.30 e per il tempo strettamente necessario al transito della processione, eccetto mezzi di soccorso e mezzi delle Forze dell'ordine, nei tratti delle strade e delle piazze di volta in volta interessate dal passaggio dei partecipanti al corteo indicato in oggetto, il cui percorso sarà il seguente:

Piazza Guantai a Nazareth, via Camillo Guerra, arrivo in Largo Decina.

Per particolari esigenze di viabilità o di Ordine Pubblico, la Polizia Locale potrà modificare e/o sospendere il dispositivo di traffico sopra indicato.

La relativa segnaletica e quant'altro necessario ai fini della sicurezza sarà installato a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori della manifestazione e secondo le disposizioni impartite dagli organi del Servizio Autonomo Polizia Locale.

Tutte le ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente ordinanza sono da ritenersi sospese.

Il Servizio autonomo Polizia locale, qualora se ne presentasse la necessità, è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento e ogni altro accorgimento di carattere contingente che ritenga necessario per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale.

Il Servizio autonomo Polizia locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri agenti della Forza pubblica previsti dall'art.12 del d.lgs. 285/1992, per la esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da
Funz.Ing. Francesco Truppa
per il Direttore della Municipalità 8
Dott. Giuseppe Imperatore

Le firme in formato digitale sono state apportate sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.